



Igino Sorbino
Dottore Commercialista
Revisore Contabile
iginosorbino@sorbino.191.it

News per i Clienti dello Studio del 27 Novembre 2019

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Scontrino Elettronico, Ricevuta Fiscale Elettronica, Lotteria degli scontrini Tutto pronto per il 1 gennaio 2020?

Gentile cliente, ci attende un 2020 sempre più movimentato e allegro. La macchina da guerra dell'Agenzia delle Entrate e lo Stato fanno di tutto per renderci le cose più agevoli snellendo la massa di lavoro che " voi " e " noi addetti ai lavori " dobbiamo svolgere .

Mi riferisco in effetti alle incombenze telematiche che colpiranno nel 2020 le ditte esercenti attività economiche :

Scontrino Elettronico o Ricevuta Fiscale Elettronica;

Lotteria degli Scontrini .

Dal primo gennaio 2020 inizierà l'era dei "corrispettivi telematici": l'obbligo varrà per tutti, indipendentemente dal fatturato o dal regime fiscale adottato e, salvo per la moratoria di sei mesi sulle sanzioni prevista dal "decreto Crescita", scontrino e ricevuta fiscale spariranno completamente per essere sostituiti dal nuovo obbligo telematico.

L'Agenzia delle Entrate, con provv. 31.10.2019 n. 739122 ha definito le regole tecniche mediante le quali gli esercenti potranno inviare i dati dei documenti commerciali validi per partecipare alla c.d. "lotteria degli scontrini", che prenderà avvio dall'1.1.2020.

Trasmissione telematica dei corrispettivi



La versione “telematica” della ricevuta fiscale non esiste pertanto, in attesa di una soluzione software ad hoc cerchiamo di dare una soluzione al problema che dal primo gennaio 2020 con l’inizio dell’era dei “corrispettivi telematici” **colpirà tutti, indipendentemente dal fatturato o dal regime fiscale adottato** .

Mentre lo “[scontrino telematico](#)”, che è già in vigore da qualche mese per i soggetti che hanno superato nel 2018 un fatturato di Euro 400.000 non dovrebbe essere più un problema, lo diventa invece per i soggetti che sono tipicamente caratterizzati da un ridotto numero di operazioni da certificare, **non dotati di registratore di cassa** e che, al momento, emettono “**ricevuta fiscale**” per certificare le operazioni effettuate (artigiani, ambulanti, etc.).

Come si dovranno comportare tali soggetti dal primo gennaio 2020 ?

Ricevute Fiscali

Ricordiamo la regola generale che prescrive “ **ogni operazione imponibile deve essere certificata da fattura, salvo eccezioni previste dalla legge** ” .

La principale eccezione riguarda le operazioni di “Commercio al minuto ed attività assimilate” rese nei confronti di consumatori privati per le quali la fattura non è obbligatoria se non richiesta dal cliente.

Sono inoltre escluse da scontrino tutte le prestazioni effettuate da professionisti (medici, avvocati, commercialisti, etc.) che possono essere certificate solo con fattura.

Per tutte le operazioni per cui la fattura non viene emessa in quanto non obbligatoria e non richiesta, è necessaria però fino al 31/12/2019 la certificazione prevista dal DPR 696/1996 (scontrino o ricevuta fiscale).

Dal 01/01/2020 entrerà invece in vigore per tutti il nuovo obbligo di “memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi telematici giornalieri”, che sostituirà integralmente l’emissione di scontrino e ricevuta fiscale .



Non sono previsti esoneri per contribuenti “minori”. Gli imprenditori che rientrano nel vecchio regime dei **minimi e i contribuenti “forfettari”**, **seppur esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica, sono pienamente soggetti all’obbligo di “memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi telematici giornalieri”**. Di conseguenza anche loro dovranno dotarsi di “Registratore Telematico” oppure dovranno emettere fattura (cartacea) per ogni operazione che andranno ad effettuare.

Come sostituire la Ricevuta Fiscale ?

Inutile girare attorno al problema: la versione "telematica" della ricevuta fiscale non esiste.

Per cui chi fino ad oggi ha emesso ricevuta fiscale dal primo gennaio 2020 potrà alternativamente:

- **Emettere fattura** (normalmente elettronica, ma eventualmente cartacea nel caso di minimi e forfettari) **entro 12 giorni dall'operazione**. Ovviamente se è stato effettuato il pagamento sarà necessario il rilascio di una copia di cortesia della fattura opportunamente quietanzata.
- **Memorizzare immediatamente l'operazione sul servizio online dell'Agenzia delle Entrate**, accessibile tramite il portale "Fatture e Corrispettivi", da cui è possibile generare anche il Documento Commerciale. La procedura richiede una connessione internet sempre attiva ed è decisamente più lenta e macchinosa del classico "battere lo scontrino "; a parer nostro risulta utilizzabile esclusivamente nel caso di un numero davvero molto limitato di operazioni giornaliere e con clienti molto pazienti.
- **Dotarsi di Registratore Telematico portatile** e quindi "battere lo scontrino " (il "Documento Commerciale"), procedendo poi alla trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri entro 12 giorni.



Non è possibile rilasciare il Documento Commerciale sul momento e "battere lo scontrino" sul Registratore Telematico alla fine della giornata. **È espressamente previsto dalle specifiche tecniche che l'operazione venga memorizzata su un Registratore Telematico dotato di "memoria fiscale"**.

È quindi possibile che il Registratore resti scollegato da internet per diversi giorni (ma non più di 12) a patto che venga periodicamente collegato per permettergli la trasmissione nei termini dei dati o che i dati vengano periodicamente scaricati dal Registratore per essere trasmessi separatamente.

Esistono in commercio Registratori Telematici portatili, sostanzialmente simili ai Registratori di cassa portatili già da tempo sul mercato e delle dimensioni di una grossa calcolatrice. Anche per questi vale il credito d'imposta sull'acquisto e, se si è fortunati, è possibile che il vecchio registratore di cassa sia aggiornabile (anche qui la possibilità di fruire di credito di imposta, seppur di importo modesto).

Soluzione transitori tampone

Nel " Decreto Crescita " è stato previsto un periodo di moratoria anche per i soggetti di minori dimensioni : " **i soggetti il cui obbligo di trasmissione decorre dal primo gennaio 2020 godranno, per i primi 6 mesi dell'anno, dell'esenzione dall'applicazione di sanzioni se, continuando a "memorizzare" le operazioni con i "vecchi" scontrino e ricevuta fiscale, trasmettono i dati dei corrispettivi giornalieri entro l'ultimo giorno del mese successivo** a quello di effettuazione delle operazioni utilizzando, anche per il tramite di intermediari fiscali abilitati, la soluzione transitoria che l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul portale Fatture e Corrispettivi.



la "soluzione tampone" è proposta , nell'attesa che arrivi e venga attivato il Registratore Telematico ordinato (in quanto a causa del numero elevato di soggetti interessati sicuramente genererà problemi nelle forniture) o che siano rese disponibili soluzioni software dall'Agenzia delle Entrate .

Per cui rinviare la decisione di dotarsi di un " registratore di cassa telematico " rischia di essere una scelta poco saggia e far correre il rischio di trovarsi in difficoltà al termine del periodo di moratoria semestrale.

Lotteria degli scontrini



A decorrere dall'1.1.2010, è prevista la possibilità di partecipare ad una lotteria, con l'estrazione a sorte di premi, per tutte le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia che acquistano beni o ricevono prestazioni di servizi, al di fuori dell'attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi.

In breve dunque , viene stabilito che, entro il 31.12.2019, **tutti i modelli di registratori telematici e la procedura web dell'Agenzia delle Entrate dovranno essere configurati per consentire l'acquisizione del c.d. "codice lotteria"**, ossia del codice identificativo comunicato dall'acquirente per partecipare alle estrazioni.

I registratori consentiranno di:

- a) generare **un file contenente i dati dei soli documenti commerciali** per i quali è stato comunicato il codice;
- b) **inviare il file mediante un nuovo servizio dedicato**, che sfrutta l'impianto già esistente per la trasmissione dei corrispettivi. **L'invio potrà avvenire in un orario casuale nel corso della giornata** di emissione del documento, ovvero **entro 12 giorni dall'effettuazione delle operazioni**.

Un'eccezione è **prevista per i soggetti tenuti a trasmettere i dati al Sistema Tessera sanitaria** (medici, farmacie, ecc.). Infatti, **fino al 30.6.2020, i registratori telematici utilizzati da tali soggetti non potranno inviare i dati necessari all'attuazione della lotteria**.

In particolare quindi, il DL fiscale collegato alla legge di bilancio 2020 ha stabilito:

- à **l'esclusione da IRPEF e da qualsiasi prelievo dei premi** attribuiti nell'ambito della lotteria;
- à **una specifica e ulteriore estrazione di premi in denaro**, sia per i consumatori finali che per gli esercenti, nel caso in cui il pagamento del corrispettivo dell'operazione avvenga in modalità elettronica;

à **la sanzione amministrativa da 100,00 a 500,00 euro** (e non più tra 500,00 e 2.000,00 euro come previsto nella bozza del DL 124/2019), senza possibilità di applicare il cumulo giuridico, **per l'esercente che al momento dell'acquisto rifiuti il codice fiscale (o meglio codice lotteria di cui si dirà in seguito)** del contribuente o **non trasmetta telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati** dell'operazione effettuata.

Osserva

Si precisa che, **nel primo semestre di operatività della lotteria**, la sanzione non si applica agli esercenti che, temporaneamente, **adempono l'obbligo di memorizzazione elettronica dei corrispettivi mediante i misuratori fiscali** già in uso o mediante l'emissione della ricevuta fiscale.

Adempimenti dell'acquirente/committente

Le **persone fisiche**, purché maggiorenni, che intendono partecipare alla lotteria degli scontrini **devono manifestare la propria volontà comunicando** al cedente/prestatore il **proprio codice fiscale**. Tuttavia, al fine di soddisfare le esigenze di protezione dei dati personali, **l'Agenzia delle Entrate**, sentito il garante della privacy, **ha stabilito che il cliente** – che intende partecipare alla lotteria degli scontrini - **deve comunicare** all'esercente non il proprio codice fiscale, bensì **un "codice lotteria"**, che sarà rilasciato dal **Portale lotteria** accessibile dal sito internet della stessa Agenzia delle Entrate.

Osserva

Secondo quanto anticipato dal provvedimento del Garante della privacy n. 197, **il codice lotteria costituisce uno "pseudonimo del codice fiscale" del cliente e verrà rilasciato dall'Agenzia delle Dogane e monopoli su richiesta degli interessati, tramite apposito portale. A parere del Garante, il suo utilizzo costituisce "un'efficace misura di garanzia"**, anche se i dati oggetto di memorizzazione e invio devono considerarsi in ogni caso come dati personali.

Il cliente, dunque, **dovrà comunicare tale codice** al momento di effettuazione della cessione di beni o della prestazione di servizi.

Adempimenti del cedente /prestatore

Al fine di consentire al proprio cliente la partecipazione alla lotteria degli scontrini, **il cedente /prestatore deve disporre di un registratore telematico in grado**, anche mediante lettura ottica, di **acquisire il "codice lotteria"**, comunicato dal cliente al momento della memorizzazione dei dati dell'operazione commerciale, corrispondente con quello di effettuazione dell'operazione.

Per tale ragione, il provvedimento n. 739122 prevede che, **entro il 31 dicembre 2019, tutti i modelli di registratori telematici dovranno essere configurati per consentire**, anche mediante lettura ottica, **l'acquisizione del codice**. Analoga configurazione dovrà interessare la procedura web dell'Agenzia delle Entrate.

Modalità di comunicazione dei dati

Per quanto concerne le **modalità di "comunicazione" delle operazioni**, si precisa che i **registratori telematici saranno in grado di generare un apposito file XML**, che conterrà i soli dati dei documenti commerciali per i quali è stato comunicato il codice lotteria.

Il file sarà poi trasmesso all'Agenzia delle Entrate **mediante un nuovo servizio dedicato** (che sfrutta l'impianto già esistente per l'acquisizione dei corrispettivi telematici). A sua volta, **l'Agenzia delle Entrate**, operate le necessarie verifiche, **trasmetterà i dati all'Agenzia delle Dogane e monopoli**.

In pratica una volta attivato il dispositivo (registratore fiscale), il **primo tracciato da trasmettere è quello relativo all'invio dei dati dei corrispettivi giornalieri** (in questo modo si modifica lo stato " **IN_SERVIZIO** "); **successivamente possono essere effettuate le trasmissioni dei documenti commerciali finalizzati alla lotteria**.

Dati da comunicare

Nell'ambito del file così generato saranno trasmessi, oltre ai **dati identificativi del registratore** e al **codice lotteria del cliente**, anche:

- à la **denominazione del cedente** o prestatore;
- à l'**identificativo, la data e l'ora del documento trasmesso**;
- à l'**importo del corrispettivo**, distinguendo la quota pagata in contanti o con strumenti elettronici, nonché **l'importo del corrispettivo non pagato**.

Con riguardo ai termini di invio, viene stabilito che, onde evitare concentrazioni negli orari di apertura e chiusura dei punti cassa, la **trasmissione potrà avvenire in un orario casuale**, nell'arco del giorno di emissione del documento commerciale e, comunque, **entro il termine di cui all'art. 2 comma 6-ter del DLgs. 127/2015 (12 giorni dall'effettuazione dell'operazione)**.

L'esercente deve comunicare all'Agenzia anche l'**eventuale operazione di reso / annullo**, relativo ai documenti commerciali "madre" **con codice lotteria precedentemente trasmessi al sistema Lotteria**.

Eccezioni previste

Un'eccezione è prevista **per i soggetti che trasmettono i dati al Sistema tessera sanitaria** (quali i medici e le farmacie).

Osserva

Fino al 30 giugno 2020, i registratori utilizzati da tali soggetti **non potranno** trasmettere i dati necessari all'attuazione della lotteria, non essendo ancora state individuate soluzioni tecniche che possano rispettare le previsioni in materia di protezione dei dati personali di cui al Reg. Ue 2016/679.

Nelle motivazioni del provvedimento viene precisato, pertanto, che i **soggetti che trasmettono i dati al Sistema TS non acquisiscono il codice lotteria dei clienti**.

Premi

I premi attribuiti, a seguito dell'estrazione, ai partecipanti alla "lotteria degli scontrini", **saranno individuati con un apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**.

Osserva

Va evidenziato che saranno attribuiti **premi anche agli esercenti** che hanno certificato le cessioni di beni / prestazioni di servizi tramite la memorizzazione elettronica / invio telematico dei corrispettivi.

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti*